



COMUNE DI AVELLINO

Ordinanza n. 203 del 14 febbraio 2021

Oggetto: provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la chiusura delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado nel territorio del Comune di Avellino a causa di avverse condizioni meteorologiche.

IL SINDACO

Premesso che in data odierna la Regione Campania, Direzione generale per i lavori Pubblici e Protezione Civile ha emanato, il Bollettino Meteorologico Regionale per i giorni 14,15 e 16 febbraio 2021 prevedendo cielo nuvoloso con locali precipitazioni nevose nel settore interno, con temperature in ulteriore diminuzione, e con gelate persistenti che interesseranno tutte le quote

In considerazione di quanto indicato nel bollettino previsionale dove si raccomanda ai Sindaci di adottare, quanto previsto nelle rispettive pianificazioni, ogni utile dispositivo atto alla segnalazione delle gelate e ridurre i disagi della popolazione interessata.

Tenuto conto:

- Che l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (TUUEL), come sostituito dall'art. 6 della L, n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- Che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- Che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

considerato:

- che in relazione alle previsioni e raccomandazioni della Protezione Civile della Regione Campania è necessario, a tutela dell'incolumità degli alunni, procedere alla chiusura delle scuole in relazione all'eccezionalità dell'evento previsto;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo di formazione di gelate mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;
- atteso che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000;

considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- che in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei ragazzi durante il tragitto per recarsi a scuola, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado per il giorno 15 febbraio 2021;

sentito il Responsabile del servizio di Protezione Civile Comunale Ing, Gaetano D'Agostino;
visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Ordina

la chiusura delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, pubbliche e paritarie del Comune di Avellino per il giorno 15 febbraio 2021, confermando l'efficacia dell'ordinanza n. 197 del 13 febbraio 2021.

Dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differenti valutazioni degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Demanda

- all'Ufficio di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

Avverte

- che la mancata esecuzione da parte del/dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art.650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti.

Informa

- che ciascuno interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali contro deduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso il Comune;

Avvisa

Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n.241, attraverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Comando Provinciale Guardia di Finanza.

Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa